

**Avv Robert Sanna**

Patrocinio in Cassazione e nanti le Superiori Magistrature

Via A. Diaz, 64- 09170 Oristano

Tel. Fax. 0783.766086 – Fax 2. 1786020257

Pec: avvrobertpietrosanna@puntopec.it

**Avv Andrea Viglino**

Via Santa Barbara, 27 – 08100 Nuoro

Cell. 349.5071900 Fax 0784.1781106

Pec: andrea.viglino@pec.it

## **ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**

### **PER IL LAZIO**

#### **Ricorso con istanza cautelare e istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex art. 41 c.p.a. nell'interesse dei**

Sig.ri: **Barraccu Rita**, nata a Bosa (OR) il 19/10/1977 C.F.: BRRRTI77R59B068T; **Cadeddu Ausonia**, nata a Narbolia (OR) il 27/03/1978 C.F.: CDDSNA78C67F840F; **Buschettu Stefania** nata a Oristano il 01.11.1976, C.F.: BSCSFN76S41G113Q; **Ardu Mauro**, nato a Oristano 16/01/1978, C.F.: RDAMRA78A16G113K; **Carboni Marzia**, nata a Bosa (OR) il 11/01/1973 C.F.: CRBMRZ73A51B068Q; **Carboni Emiliana**, nata a Bosa (OR) il 05/01/1971 C.F.: CRBMLN71A45B068K; **Steri Luisanna**, nata a Carbonia (CI) il 23/11/1975 C.F.: STRLNN75S63B745J; **Marongiu Adalgisa**, nata a Bentivoglio (BO) il 09/02/1980 C.F.: MRNDGS80B49A785R; **Orrù Alessandra**, nata a Oristano il 15/03/1975 C.F.: RROLSN75C50G113P; **Cherchi Giovanna**, nata a Sassari il 31/01/1978 C.F.: CHRGN78A71I452P; **Arcai Paola Marilena** nata a Oristano il 08/10/1978 C.F.: RCAPMR78R48G113B; **Sanna Milena**, nata a Bosa (OR) il 04/08/1976 C.F.: SNNMLN76M44B068Z; **Trogu Daniela**, nata a Sursee (Svizzera) il 11/04/1979 C.F.: TRGDNL79D517I33X; **Paba Claudia**, nata a Oristano il 29/06/1982 C.F.: PBACLD82H63G113B; **Usai Daniela**, nata a Oristano il 11/08/1978 C.F.: SUADNL78M51G113Z; **Troncia Maria Chiara**, nata a Muravera (CA) il 08/03/1973 C.F.: TRNMCH73C48F808K; **Zanda Isabella**, nata a Monthey (Svizzera) il 30/10/1970 C.F.: ZNDSLL70R70Z113O; **Sarnataro Immacolata**, nata a Napoli (NA) il 14/07/1978 C.F.: SRNMCL78L54F839M; **Scanu Laura**, nata a Oristano il 28/07/1979 C.F.: SCNLRA79L68G113S; **Uras Barbara Federica**, Magomadas (OR) il 11/12/1975 C.F.: RSUBBR74I51E825I; **Sanna Stefania**, nata a Nuoro il 23/05/1979 C.F.: SNNSTN79E63F979J; **Sanna Maria Veneranda**, nata a Bosa (OR) il 17/06/1973 C.F.: SNNMVN73H57B068K; **Silai Maria Cristina**, nata a Bosa (OR) il 25/01/1970 C.F.: SLIMCR70A65B068K; **Lotti Vanessa**, nata a Sassari il 16/11/1979, C.F.: LTTVSS79S56I452R; **Carta Antonella**, nata a Borore (NU) il 06/08/1977 C.F.: CRTNNL77M46B056H; **Carta Stefania** nata a Ghilarza (OR) il 02/12/1981, C.F.: CRTSFN81T42E004H; **Arca Raffaella**, nata a Macomer (NU) il 01/01/1981, C.F.: RCARFL81A41E788V; **Salis Marianna**, nata a Oristano il 25/12/1983, C.F.: SLSMNN83T65G113T; **Madeddu Eliana**, nata a Sassari il 22/04/1971, C.F.:

MDDLNE71D62I452W; **Pischedda Giuseppina**, nata a Bosa (OR) il 13/08/1982, C.F.: PSCGPP82M53B068Y; **Piredda Cristina**, nata a Oristano il 21/11/1982, C.F.: PRDCST82S61G113J; **Pisu Pierluigi**, nato a Bosa (OR) il 30/09/1974, C.F.: PSIPLG74P30B068Q; **Porcu Sara**, nata a Oristano il 16/10/1983, C.F.: PRCSRA83R56G113L; **Pirosu Piero**, nato a Cagliari il 30/05/1969, C.F.: PRSPRI69E30B354S; **Sedda Daniela**, nata a Neoneli (OR) il 22/08/1967, C.F.: SDDDNL67M62F867Y; **Pinna Gianluca**, nato a Solarussa (OR) il 08/10/1979, C.F.: PNNGLC79R08I791F; **Pintus Francesca Raffaella**, nata a Marino (RM) il 05/08/1971, C.F.: PNTFNC71M45E958D; **Salaris Maria Giuseppa**, nata a Bosa (OR) il 09/01/1980, C.F.: SLRMGS80A49B068S; **Spada Daniela Angela Filomena**, nata a Bosa (OR) il 11/10/1963, C.F.: SPDDLN63R61B068J; **Pischedda Antonella**, nata a Cagliari il 14/09/1972, C.F.: PSCNNL72P54B354Y; **Piredda Maria Sofia**, nata a Oristano il 19/08/1978, C.F.: PRDMSF78M59G113J; **Piredda Daniela**, nata a Sassari il 29/05/1974, C.F.: PRDDNL74E69I452P; **Oppo Roberta**, nata a Oristano il 01/11/1980, C.F.: PPORRT80S41G113S; **Cauli Maria Stefania**, nata a Oristano il 10/10/1970, C.F.: CLAMST70R50G113B; **Matta Pompeo**, nato a Cagliari il 24/02/1976, C.F.: MTPMP76B24B354Z; **Niola Antonella**, nata a Oristano il 15/09/1971, C.F.: NLINNL71P55G113R; **Piras Maria Elena**, nata a Sassari il 20/02/1978, C.F.: PRSMLN78B60I452Q; **Laurenza Simonetta**, nata a Sassari il 12/10/1974, C.F.: LRNSNT74R52I452I; **Mongili Daniela**, nata a Torino il 17/04/1972, C.F.: MNGDNL72D57L219K; **Cuccu Ilaria**, nata a Cagliari il 10/01/1980, C.F.: CCCLRI80A50B354J; **Masala Rosangela**, nata a Bosa (OR) il 20/07/1978, C.F.: MSLRNG78L60B068Q; **Mura Claudia**, nata a Cagliari il 01/10/1983, C.F.: MRUCLD83R41B354M; **Marras Manuela**, nata a Bosa (OR) il 26/03/1977, C.F.: MRRMNL77C66B068H; **Gori Luisa**, nata a Sassari il 05/08/1980, C.F.: GROLSU80M45I452L; **Gulmanelli Loredana**, nata a Sassari il 20/06/1977, C.F.: GLMLDN77H60I452U; **Gambacorta Tiziana** nata a Bosa (OR) il 07/04/1970, C.F.: GMBTZN70I47B068Y; **Ledda Maria Lourdes**, nata a Bosa (OR) il 20/11/1969, C.F.: LDDMLR69S60B068N; **Madeddu Eugenio Antonio**, nato a Bosa (OR) il 02/10/1968, C.F.: MDDGNT68R02B068G; **Murgia Patrizia**, nata a Bosa (OR) il 09/03/1970, C.F.: MRGPRZ70C49B068Q; **Dessì Stefania**, nata a Fordongianus (OR) il 27/11/1977, C.F.: DSSSFN77S67D695Y; **Frau Maria Lucia**, nata a Oristano il 06/01/1970, C.F.: FRAMLC70A46G113W; **Dessì Alessandra**, nata a Cabras (OR) il 24/01/1970, C.F.: DSSLSN70A64B314U; **Corrias Maria Alessandra**, nata a Oristano il 07/05/1975, C.F.: CRRMLS75E47G113A; **Dessì Francesca**, nata a Oristano il 26/09/1978, C.F.: DSSFNC78P66G113X; **Corodda Nicoletta**, nata a Oristano il 28/06/1976, C.F.: CRD76H68G113O; **Pirisi Tiziana**, nata a Sassari il 09/10/1976, C.F.: PRSTZN76R49I452O;

**Carrus Stefania**, nata a Oristano il 14/06/1979, C.F.: CRRSFN79H54G113P; **Erdas Laura**, nata a Oristano il 05/11/1979, C.F.: RDSLRA79S45G113H; **Ambu Emanuela**, nata a Oristano il 06/11/1979, C.F.: MBAMNL79S46G113E; **Dettori Daniela**, nata a Oristano il 12/04/1977, C.F.: DTTDNL77D52G113Z; **Frongia Monica**, nata a Oristano il 06/12/1983, C.F.: FRNMNC83T46G113X; **Agus Serena** nata a Nuoro il 20/08/1983 C.F.:GSASRN83M60F979S; **Alvau Sabrina** nata a Sassari il 05/10/1969 C.F.: LVASRN69R45I452L; **Brundu Antonella** nata a Sassari il 25/09/1983 C.F.: BRNNNL83P65I45WW; **Calia Francesca Simona** nata a Lula il 28/03/1977 C.F.: CLAFNC77C68E736H; **Canu Letizia** nata a Nuoro il 27/05/1976 C.F.: CNALTZ76E67F979W; **Carai Luigi** nato a Galtelli (NU) il 02/07/1972 C.F.: CRALGU72L02D888Q; **Carotti Gianfranca Maria** nata a Nuoro il 09/03/1973 C.F.: CRTGFR73C49F979U; **Coccone Giuseppina** nata a Orune (NU) il 04/10/1967 C.F.: CCCGPP67R44G147C; **Usai Grazia** nata a Nuoro il 16/09/1973 C.F.: SUAGRZ73P56F979N; **Congiu Monica** nata a Ozieri il 12/08/1971 C.F.: CNGMNC71M52G203B; **Coinu Rita** nata a Nuoro il 04/09/1972 C.F.: CNORTI72P44F979B; **Columbu Maria Bonaria** nata a Nuoro il 23/06/1979 C.F.:CLMMBN79H69F979B; **Cossu Rosanna** nata a Nuoro il 7/1/1963 C.F.:CSSRNN63A47F979X; **Cossu Valeria** nata a Sindia (NU) il 29.7.1982 C.F.: CSSVLR82L69I748V; **D'Amico Katiana** nata a Nuoro il 27/08/1975 C.F.: DMCKTN75M67F979W; **Dalu Monica** nata a Orosei (NU) il 27/03/1971 C.F.:DLAMNC71C67G119X; **Delogu Pietrina** nata a Nuoro il 09/11/1978 C.F.: DLGPRN78S49F979D; **Del Rio Michel'Angelo** nato a Sindia (NU) il 22/01/1963 C.F.: DLRMHL63A22I748K; **Digogliu Anna Maria** nata a Nuoro il 25/07/1978 C.F.: DGGNNA78L65F979H; **Fadda Antonella** nata a Silanus (NU) il 19/12/1977 C.F.: FDDNNL77T59I730E; **Filindeu Rita** nata a Orgosolo (NU) il 20/11/1976 C.F.:FLNRTI76S60G097C, **Filindeu Salvatora** nata a Nuoro il 20/06/1979 C.F.: FLNSVT79H60F979N, **Fois Caterina** nata a Lula il 11/02/1961 C.F.: FSOCRN61B51E736V; **Giuliano Lucia Teresa Angela** nata a Nuoro il 07/04/1975 C.F.:GLLNLTR75D47F979K; **Manca Manuela** nata a Nuoro il 05/05/1979 C.F.: MNCMNL79E45F979D; **Mameli Piera Angela** nata a Sassari il 02/01/1969 C.F.:MMLPNG69A42I452G; **Marras Vincenzo** nato a Nuoro il 28/12/1959 C.F.: MRRVCN59T28F979L; **Massaiu Antonella** nata a Orune (NU) il 15/05/1965 C.F.: MSSNNL65E55G147K; **Massaiu Anna Franca** nata a Orune (NU) il 22/07/1967 C.F.:MSSNFR67L62G147Z; **Massaiu Maria Giuseppina** nata a Orune (NU) il 23/08/1969 C.F.: MSSMGS69M63G147T; **Melis Maria Gabriella** nata a Nuoro il 17/01/1972 C.F.: MLSMGB72A57F979J; **Meloni Giovanna** nata a Manciano (GR) il 19/09/1974 C.F.:MLNGNN74P59E875Z; **Monni Anna Maria** nata a Orgosolo (NU) il 23/08/1972 C.F.: MNNNMR72M63G097A; **Musio Francesca Pietrina** nata a Nuoro il 08/02/1964 C.F.:

MSUFNC64B48G147S; **Nieddu Giulia** nata a Nuoro il 13/02/1983 C.F.: NDDGLI83B53F979G; **Pinna Miriam**, nata a Lanusei (OG) il 22/08/1990 C.F.: PNNMRM80P62E441O, **Rocca Lussorietta** nata a Nuoro il 31/12/1974 C.F.: RCCLSR74T71F979V; **Satta Angela Domenica** nata a Nuoro il 08/04/1973 C.F.: STTNLD73D48F979N; **Selis Maria Grazia** nata a Nuoro il 17/07/1976 C.F.: SLSMGR76L57F979A; **Serra Maria Teresa** nata a Sassari il 25/07/1975 C.F.:SRRMTR75C65I452W; **Solinas Michela** nata a Nuoro il 05/09/1979 C.F.:SLNMHL79P45F979B; **Sotgia Maria Giovanna** nata a Dorgali (NU) il 18/02/1970 C.F.: STGMGV70B58D345G; **Spriano Lidia** nata a Tempio (OT) il 02/03/1971 C.F.: SPRLDI71C42L093R; **Todde Mario Gabriele** nato a Nuoro il 20/09/1983 C.F.:TDDMGB83P20F979E; tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Robert Sanna del Foro di Oristano (C.F.: SNNRRT68H07M168B - Pec: [avvrobertpietrosanna@puntopec.it](mailto:avvrobertpietrosanna@puntopec.it)) e Andrea Viglino del Foro di Nuoro (C.F.: VGLNDR75C19F979E – Pec: [andrea.viglino@pec.it](mailto:andrea.viglino@pec.it)) ed elettivamente domiciliati in Roma presso e nello studio dell'Avv.to Emanuela Chelo (C.F.: CHLMNL76C48G113U, pec: [emanuelachelo@ordineavvocatiroma.org](mailto:emanuelachelo@ordineavvocatiroma.org)) posto a Roma, in Via Alfredo Casella, 43, come da procure in calce al presente atto rilasciate su fogli separati

- ricorrenti -

#### **contro**

il **Ministero Istruzione Università e Ricerca**, in persona del suo legale rappresentante p.t. e domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma,

- resistente –

#### **e nei confronti di**

tutti i docenti inseriti nei 101 Ambiti Territoriali italiani per le classi di concorso della scuola dell'infanzia e primaria,

Sig. **Saba Alberto**, Via Sardegna, n. 36 - 09070 Zerfaliu (OR);

Sig.ra **Manca Barbara**, Via San Simaco, n. 229 - 09088 Simaxis (OR);

- controinteressati -

#### **per l'annullamento**

previa adozione di ogni più idonea misura cautelare,

- del Decreto ministeriale n. 495 del 22.06.2016 nella parte in cui non consente l'inserimento e/o l'aggiornamento nella Terza fascia delle GAE da parte dei docenti in possesso del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 avente a tutti gli effetti efficacia abilitante all'insegnamento;

- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e connessi anche non conosciuti e successivi;

- di tutti gli atti anche non conosciuti contenenti i criteri per l'aggiornamento delle GAE;

l'inserimento e/o l'aggiornamento nella Terza fascia delle GAE da parte dei docenti in possesso

del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 avente a tutti gli effetti efficacia abilitante all'insegnamento;

\*\*\*

1) Gli odierni ricorrenti hanno tutti conseguito il Diploma di Maturità Magistrale (o titolo equipollente) entro l'anno scolastico 2001/2002.

2) Il titolo in parola ha sempre avuto (v. *infra*) valore abilitante all'insegnamento nelle scuole dell'infanzia (classe di concorso AAAA) e primaria (classe di concorso EEEE) e ha consentito, ai comparenti, di essere assunti fino ad oggi con contratti a termine di durata anche annuale.

3) Con il D.M. n. 235/2014 e da ultimo con il D.M. n. 495/2016 venivano aggiornate le Graduatorie ad Esaurimento (*inde* GAE) per il triennio 2014/2017 dalle quali si attingono il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato nonché per le supplenze di durata annuale (contratti al 31.08) o al termine delle attività didattiche (contratti al 30.06).

Tuttavia, i predetti decreti non consentono l'inserimento nelle GAE ai ricorrenti in possesso di Diploma Magistrale, ma solo la possibilità di aggiornare, peraltro unicamente per via telematica, il punteggio da parte di chi fosse già inserito.

4) In esecuzione del parere del CDS n. 3813/2013 veniva emesso il DPR del 25.03.2014 con il quale veniva riconosciuto, a tutti gli effetti di legge, il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro il 2001/2002 ed il diritto degli odierni ricorrenti ad essere inseriti nella seconda Fascia delle Graduatorie di Istituto e di Circolo.

5) Inoltre, con sentenza n. 1973/2015 il Consiglio di Stato dichiarava l'illegittimità del D.M. n. 235/2014 nella parte in cui non consente ai docenti che hanno conseguito il Diploma Magistrale entro l'a.s. 2001/2002, di essere inseriti anche nella Terza Fascia delle Graduatorie permanenti, oggi divenute ad esaurimento.

6) Nonostante la predetta sentenza il MIUR continuava a negare tale diritto ritenendo che la stessa esplicasse effetti solo per coloro che sono stati parte del giudizio nonostante il DM n. 235/2014, dichiarato illegittimo, avesse portata generale e la situazione giuridica soggettiva nonché di fatto dei ricorrenti, fosse la stessa degli odierni comparenti.

7) La contraddittorietà ed ingiustificata disparità di trattamento del MIUR che persiste nell'emettere Decreti come il n. 495/2016 che oggi si impugna, totalmente identico al DM. n. 325/2015 ritenuto illegittimo dal Consiglio di Stato con diverse pronunce cautelari, dimostra chiaramente la volontà di non riconoscere pienamente il diritto dei ricorrenti nonostante la sentenza del CDS sopra richiamata e le numerose pronunce dei Giudici. Si tratta con tutta evidenza di un comportamento contrario ai doveri di buon andamento, imparzialità e correttezza cui ogni Pubblica Amministrazione dovrebbe uniformarsi anche al fine di evitare irragionevoli trattamenti discriminatori tra docenti titolari dei medesimi diritti che invece, sono costretti ad

adire le vie giudiziarie per ottenere tutela del proprio diritto.

8) Ogni anno infatti, a cavallo delle procedure triennali di aggiornamento, è prevista l'apertura di una finestra per consentire ai docenti già inseriti in Gae, di inserire il titolo di sostegno, di richiedere lo scioglimento della riserva per aver conseguito il titolo di abilitazione e per inserire il titolo di riserva ai sensi della L.68/99. Già lo scorso anno, proprio in occasione della apertura annuale delle Gae, disposta con il citato DM n. 325/2015, sono stati avviati una serie di ricorsi al Tar proprio da parte dei diplomati magistrale, i quali ritenevano detto provvedimento illegittimo in quanto non recepiva i principi enunciati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 1973/2015 e riproponeva, integralmente, le disposizioni del DM 235/2014 annullate dalla predetta sentenza. Ebbene, con sentenza del dicembre scorso, il Tar Lazio ha annullato il DM 325/2015 proprio per i predetti motivi. Pur tuttavia, lo stesso D.M. 495/2016 all'art 5, dichiara di costituire parte integrante del D.M. 235/2014, ovvero di quel Decreto già dichiarato illegittimo dalla Giustizia Amministrativa.

8) Non può non evidenziarsi, tuttavia, la palese contraddittorietà insita nell'agire del MIUR che continua ad emanare provvedimenti e adottare atti in palese contrasto fra loro, infatti, pur emanando D.M. con i quali si nega valore abilitante al diploma magistrale ai fini dell'inserimento nelle GAE, lo stesso MIUR nel Bando di Concorso *ex* L. n. 107/2015, art. 3, riconosce al Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 valore pienamente abilitante!

9) L'oggetto principale del ricorso è pertanto quello di far dichiarare l'illegittimità anche del D.M. n. 495/2016 di riapertura delle GAE nella parte in cui non consente ai ricorrenti l'inserimento nella Terza fascia delle GAE nonostante i medesimi siano in possesso di Diploma Magistrale conseguito entro il 2001/2002 avente a tutti gli effetti valore abilitante.

\*\*\*

#### **A) L'EVOLUZIONE DEL SISTEMA DI RECLUTAMENTO DEI DOCENTI**

Il reclutamento dei docenti è disciplinato dagli artt. 399 e 401 del Dlg. n. 297/1994 (TU in materia scolastica) così come riformati dalla Legge n. 124/1999.

In particolare, gli articoli appena richiamati prevedono che il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo dalle Graduatorie di Merito dei concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50 % avviene attingendo dalle Graduatorie Permanenti (GP).

Queste ultime, introdotte dalla Legge n. 124/1999, erano annualmente aggiornabili con nuovi inserimenti da parte dei docenti che nel frattempo avessero conseguito l'abilitazione all'insegnamento.

Con la Legge n. 296/2006 (Fin. 2007) le Graduatorie Permanenti venivano trasformate in Graduatorie ad Esaurimento (GAE) per le quali era precluso ogni nuovo inserimento.

Sul punto si avrà modo di chiarire in seguito che l'asserita chiusura delle predette Graduatorie è

più teorica che effettiva.

**B) IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA MAGISTRALE CONSEGUITO ENTRO IL 2001/2002**

Che il diploma magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002 costituisca titolo abilitante è acclarato dalla normativa in vigore e dalla recente giurisprudenza.

Già il RD n. 1054/1923, con il quale sono stati istituiti i corsi di Scuola e di Istituto Magistrale, prevedeva che *“l'Istruzione magistrale ha per fine di preparare gli insegnanti nelle scuole elementari”*, riconoscendo il valore abilitante del Titolo conseguito al termine dei predetti corsi. Anche la legge n. 239 del 30.07.1991 prevedeva che *“Il personale insegnante delle scuole materne deve essere fornito di titolo di studio legale di abilitazione all'insegnamento conseguito presso le **Scuole magistrali** o del titolo di studio rilasciato dagli **Istituti magistrali**”*.

L'art. 194, comma 1, del Dlg. n. 297/1994 inoltre prevede che *“Al termine del corso di studi della **scuola magistrale** si sostengono gli esami per il conseguimento del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne (...)”*.

Mentre l'art. 197, comma 1, del citato decreto dispone che *“(...) Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio dell'istituto tecnico e dell'istituto magistrale abilita, rispettivamente, all'esercizio della professione ed all'insegnamento nella scuola elementare; restano ferme le particolari disposizioni recate da leggi speciali (...)”*.

Inoltre, il Decreto Interministeriale del 10 marzo 1997 (di attuazione della Legge n. 341/1990 - che ha istituito uno specifico corso di laurea per la formazione degli insegnanti di Scuola materna ed elementare - e del DPR n. 471/1996 mediante il quale è stato definito l'ordinamento didattico del predetto corso di laurea), nel sopprimere, a far data dall'anno scolastico 1998/1999, i corsi di studio ordinari triennali e quadriennali, rispettivamente della Scuola magistrale e dell'Istituto Magistrale ha altresì chiarito, con riguardo ai corsi sperimentali, che *“I titoli di studio conseguiti al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998, o comunque conseguiti entro l'a.s. 2001-2002, conservano **in via permanente** l'attuale valore legale (...) secondo quanto previsto dagli articoli 399 e seguenti del citato decreto legislativo n. 297 del 1994) (doc. 43)*

Ancora, la Circolare Ministeriale n. 434/1997 a cui è stato allegato il predetto Decreto interministeriale ha avuto modo di precisare che il *“decreto Interministeriale del 10 marzo 1997, con cui si è data attuazione alla suddetta disposizione, fissa li momento di avvio del nuovo regime giuridico all'inizio dell'anno scolastico 1998-1999. In relazione alle disposizioni in esso contenute si ritiene opportuno sottolineare che, con riferimento all'anno scolastico 1998-1999 non possono più essere accolte iscrizioni per i corsi ordinari di Scuola Magistrale e di Istituto*

*Magistrale. Dalla medesima data possono invece essere rinnovate, sino all'istituzione del nuovo corso di studi in via ordinamentale, di cui all'art. 3 del citato D.L. 10 marzo 1997, tutte le sperimentazioni quinquennali già esistenti nelle Scuole Magistrali e negli Istituti Magistrali, in quanto i corsi quinquennali consentono l'iscrizione a qualsiasi corso di laurea. Resta fermo che i diplomi di maturità magistrale conseguiti al termine di tali corsi sperimentali non avranno comunque valore abilitante, salvo ovviamente quelli conseguiti alla conclusione dei corsi avviati fino all'anno Scolastico 1997/98” (doc. n. 44).*

Quanto sopra previsto viene ulteriormente confermato e ribadito anche dall'art. 15, comma 7 del DPR n. 323/1998 (Regolamento degli esami di Stato) secondo cui ***“I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare”***.

Il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito dagli odierni ricorrenti è stato riconosciuto anche dal recente D.P.R. del 25.03.2014 con il quale è stato deciso un ricorso straordinario al Capo dello Stato sulla base del parere del Consiglio di Stato n. 3813/11.09.2013. Il richiamato DPR ha infatti chiarito che *“prima dell'istituzione della laurea in Scienza della formazione, il titolo di studio attribuito dagli istituti magistrali al termine di corsi triennali e quinquennali sperimentali di scuola magistrale e dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali di istituto magistrale (per la scuola dell'infanzia) o al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale (per la scuola primaria) dovevano considerarsi abilitanti, secondo l'art. 53 R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, in combinato disposto con l'art. 197 d.l. 16 aprile 1994, n. 297”*.

Anche il CDS con la richiamata sentenza n. 1973/2015 ha confermato pienamente il valore abilitante del più volte citato Titolo stabilendo espressamente che ***“non sembra, altresì, esservi dubbio alcuno che i diplomati magistrali con il titolo conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, al momento della trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento, fossero già in possesso del titolo abilitante. Il fatto che tale abilitazione sia stata riconosciuta soltanto nel 2014, a seguito della pronuncia del Consiglio di Stato, non può impedire che tale riconoscimento abbia effetti ai fini dell'inserimento nelle citate graduatorie riservate ai docenti abilitati in quanto tali”***.

Inoltre, sempre il CDS nella predetta sentenza ha precisato che ***“(…) Risulta, altresì, fondata la pretesa allo stesso inserimento nella terza fascia delle medesime graduatorie, la stessa fascia in cui gli attuali appellanti avrebbero dovuto essere inseriti qualora il titolo abilitante fosse stato loro riconosciuto in precedenza dal Ministero il quale, anche dopo il riconoscimento, ha però***



*singolarmente continuato a non riconoscerlo per l'iscrizione in tali graduatorie e lo ha riconosciuto soltanto ai fini dell'iscrizione nelle graduatorie d'istituto valide per il conferimento delle supplenze brevi e non per l'assunzione a tempo indeterminato (...)"*.

Dello stesso tenore i seguenti recenti pronunciamenti del C.D.S.: Ordinanza del 24.06.2016 nel Giudizio RG n. 2764/2016; Ordinanza del 29.04.2016 nel Giudizio RG n. 1738/2016; Ordinanza C.D.S del 27.04 16 nel Giudizio in Adunanza Plenaria RG n. 9102/2015; Sentenza C.D.S. del 21.07.15 nel Giudizio RG n. 2222/2015.

Parimenti, si segnalano i seguenti pronunciamenti favorevoli del T.A.R. Lazio: Decreto del 27.06.2016 nel Giudizio RG n. 7290/2016; Ordinanza del 14.06.2016 nel Giudizio RG n. 2318/2016; Ordinanza n. 4576/2015, Ordinanza n. 10675/2015; Ordinanza n. 10902/2015.

Alla luce dunque della normativa e giurisprudenza sopra richiamata appare indubbio il valore abilitate del Diploma Magistrale conseguito entro l'a.s. 2001/2002, ossia con il Vecchio ordinamento, e il diritto dei ricorrenti di essere inseriti nelle Graduatorie permanenti poi divenute GAE.

Per contro, come sopra precisato, dal 2002 in poi, i titoli conseguiti presso le Scuole e gli Istituti magistrali non sono più abilitanti all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e primaria per le quali occorre essere muniti della Laurea in Scienze della formazione primaria.

Occorre infine precisare che oltre al Diploma Magistrale Vecchio ordinamento hanno valore abilitante, come espressamente riconosciuto, anche i diplomi conseguiti, al termine dei corsi sperimentali, sempre entro l'anno 2001/2002.

La giurisprudenza costante ha affermato che il diploma sperimentale è infatti equiparato a tutti gli effetti a quello conseguito al termine della frequenza del corso ordinario (oltre a quelle sopra citate: CDS sentenze n. 2172/2002; n. 1769/2003; n. 3917/2008; n. 7550/2009, v. anche sentenze del Tar per il Lazio n. 1301/2014). I corsi sperimentali, quello socio-psico-pedagogico e quello linguistico, sono stati istituiti dal MIUR stesso il quale ha più volte confermato, con i propri decreti, che i Diplomi conseguiti al termine degli stessi sono equipollenti al Diploma Magistrale.

### **C) ILLEGITTIMITA' DEL COMPORTAMENTO DEL MIUR E DEL DECRETO IMPUGNATO**

Come sopra accennato il D.M. n. 495/2016 impugnato, al pari degli atti presupposti e fra questi il DM n. 235/2014 già annullato per le medesime ragioni e il DM 325/2015, nel disporre l'aggiornamento annuale delle GAE non consente ai ricorrenti di presentare la domanda e di essere inseriti nelle attuali GAE, nonostante il Diploma Magistrale conseguito dai medesimi abbia valore abilitante a tutti gli effetti di legge.

Che inoltre il Titolo in parola costituisca il requisito per l'accesso nella Terza Fascia delle GAE è confermato intanto dal DM n. 27/2007 nonché dalla struttura delle GAE che sono suddivise in

Tre Fasce alle quali, peraltro, se ne è recentemente aggiunta una IV in virtù del D.M. n. 53/2012.

La I FASCIA delle GAE è riservata ai docenti già inseriti nelle graduatorie dei soppressi concorsi per soli titoli e che avevano conseguito 360 gg di servizio entro il 13.5.1996.

La II FASCIA è costituita dai docenti che possedevano i requisiti di cui alla prima fascia per partecipare ai soppressi concorsi per soli titoli ed avevano maturato 360 gg di servizio entro il 25 maggio 1999 (data di entrata in vigore della legge n. 124/1999);

La **III FASCIA** è riservata ai docenti che avevano superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche a soli fini abilitativi e a quelli che fossero inseriti, alla data di entrata in vigore della L. 124/1999, in una graduatoria per l'assunzione del personale non di ruolo (come i ricorrenti).

Mentre, nella nuova IV FASCIA, sono inseriti i docenti che negli anni 2008/09, 2009/10 e 2010/11 hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato:

- a) (...);
- b) (...);
- c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria.

Come sopra detto, ai sensi dell'art. 399 del T.U. in materia scolastica, dalle GAE si attinge per il 50 % delle assunzioni a tempo indeterminato. Le nuove immissioni in ruolo rese disponibili dal MIUR avvengono partendo dalla prima fascia per poi passare alla II, alla III e alla IV.

Va però precisato che la I e II fascia di molte Province sono in realtà vuote (esaurite) e che le nomine in ruolo avvengono di fatto a partire dalla III fascia.

In base quindi al sistema di reclutamento dei docenti sopra descritto non va dubbio che i ricorrenti hanno titolo per accedere alla TERZA FASCIA delle GAE o quantomeno alla IV fascia, per la quale non esiste preclusione, laddove sono inseriti i docenti abilitati per l'infanzia e la primaria. I medesimi infatti hanno conseguito il titolo prima del 2001/2002 quando lo stesso abilitava ad insegnare nelle predette scuole. Inoltre la Legge n. 143/2004, integrando le Graduatorie permanenti con gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento comunque posseduti, ha confermato il diritto degli odierni ricorrenti poiché in possesso di Diploma Abilitante, ad essere inseriti nelle Graduatorie permanenti già prima della loro trasformazione in GAE.

Dalla ricostruzione appena effettuata emerge chiaramente come il comportamento del Miur che nega con i propri Decreti l'inserimento in GAE agli odierni ricorrenti sia del tutto illegittimo per i seguenti ulteriori:

#### **MOTIVI**

**I) VIOLAZIONE DELLE DIRETTIVE EUROPEE N. 70/99 E N. 36/2005, DEGLI ARTT. 3, 97 DELLA COSTITUZIONE, INGIUSTIZIA MANIFESTA E IRRAGIONEVOLEZZA,**

## **VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.**

La Direttiva Europea n. 70/99, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, è stata recepita con il Dlg. n. 368/2001, il cui art. 5, comma 4-quater prevede che *“Il lavoratore che, nell'esecuzione di uno o più contratti a termine presso la stessa azienda, abbia prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi **ha diritto di precedenza**, (...), **nelle assunzioni a tempo indeterminato** effettuate dal datore di lavoro entro i successivi dodici mesi con riferimento alle mansioni già espletate in esecuzione dei rapporti a termine”*.

In altre parole i ricorrenti, avendo tutti lavorato oltre il limite temporale di cui alla norma appena richiamata, pur avendo diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo indeterminato, sono illegittimamente esclusi da ogni assunzione in quanto viene loro precluso l'accesso al canale di assunzioni costituito dalle Graduatorie ad esaurimento e dalle quali, ripetesi, si attingono il 50% dei posti disponibili per le immissioni in ruolo. Ciò comporta una grave violazione dei principi della Direttiva stessa, oltre che della Legge di recepimento, secondo cui il contratto a tempo indeterminato costituisce la regola mentre quello a tempo determinato l'eccezione.

Il Decreto ministeriale oggi impugnato contrasta anche con la Direttiva 2005/36/CE, recepita con il Dlg. n. 206/2007 secondo cui per poter esercitare una professione regolamentata, come quella dei docenti nella Pubblica Istruzione, occorre solo il possesso di una qualifica professionale.

Il fine della Direttiva è quella di consentire l'accesso alle professioni a condizioni di uguaglianza e parità di trattamento, e la libera circolazione dei professionisti all'interno della Comunità stessa. Ebbene, tale qualifica professionale, di cui sono chiaramente in possesso i ricorrenti, è unico requisito necessario e sufficiente per poter accedere alla professione che per i ricorrenti avviene anche tramite l'inserimento in GAE.

Gli odierni ricorrenti pertanto, al pari dei docenti che dopo aver ottenuto una qualifica professionale in un Paese dell'Unione Europea sono stati inseriti in GAE (grazie alla riapertura delle stesse in virtù del DM n. 42/2009 e al riconoscimento del loro titolo abilitante ai sensi della Dir. 2005/36/CE), devono avere la stessa possibilità, in quanto in possesso di idoneo titolo per l'insegnamento.

Se infatti i ricorrenti facessero valere in un Paese dell'Unione il proprio titolo potrebbero tranquillamente accedere alla professione di insegnante che invece, viene paradossalmente negata proprio dallo Stato di appartenenza.

Inoltre, l'art. 3, comma 3 della citata Direttiva, nell'assimilare a *“un titolo di formazione ogni titolo di formazione rilasciato in un paese terzo se il suo possessore ha, nella professione in questione, un'esperienza professionale di tre anni sul territorio dello Stato membro”*, equipara una esperienza professionale di tre anni ad un titolo formativo abilitante, anch'esso sufficiente a consentire l'accesso al ruolo da parte dei ricorrenti.

Il DM impugnato invece, nel negare l'accesso al ruolo precludendo l'inserimento in GAE ai ricorrenti in possesso dei tre anni di esperienza professionale contrasta ancora una volta con le norme comunitarie e con il principio di uguaglianza dei cui all'art. 3 della Costituzione, perché determina una evidente discriminazione tra docenti europei e docenti italiani in possesso dei medesimi titoli e requisiti per poter insegnare. La discriminazione è ancor più evidente ove si consideri che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione e/o l'idoneità all'insegnamento all'Esteri, magari anche a seguito di corsi di poche settimane e senza nessuna esperienza all'insegnamento, sono stati inseriti in GAE a pieno titolo e potranno partecipare alle assunzioni anche con requisiti inferiori a quelli posseduti dai ricorrenti che sono tenuti fuori dalle GAE.

Ciò che nella specie consente anche di rilevare la violazione del principio di buon andamento di cui all'art. 97 della Costituzione perché in questo modo viene così impedita la migliore utilizzazione di soggetti che hanno dimostrato di essere qualificati all'insegnamento più dei colleghi inseriti in GAE, e di possedere quindi i requisiti richiesti dal Miur ma dallo stesso disattesi, per insegnare (TAR Catania, ordinanza n. 275/29.06.2005).

E' stato infatti chiarito che la nascita delle G.P. operata dalla Legge n. 124/1999 era quella *"di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito"* e che consentire invece l'aggiornamento delle graduatorie in base ad un semplice criterio temporale (maggiore anzianità di iscrizione) deroga e viola il principio della Legge introducendo una disciplina irragionevole *"che comporta il totale sacrificio del principio del merito a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti"* (Sentenza n. 41/2011 Corte Costituzionale).

Al riguardo, con sentenza n. 5671/2008 il CDS ha confermato che non devono sussistere differenze tra i docenti precari sulla base del diverso periodo temporale in cui hanno raggiunto ed ottenuto l'abilitazione.

Pertanto, una volta accertato che secondo le Direttive citate i ricorrenti sono in possesso, quantomeno al pari dei docenti abilitatisi all'estero, di valida qualifica professionale o del servizio richiesto avente di per se valore di titolo abilitante, ne deriva che non può essere ammessa alcuna disparità di trattamento sul piano giuridico tra le due categorie.

In caso contrario è altresì evidente l'ingiustizia manifesta a danno dei ricorrenti che hanno (mal) riposto il loro legittimo affidamento nella correttezza e validità delle scelte del Miur di negare valore abilitante al Diploma Magistrale e l'accesso alle GAE.

Circostanza che è stata invece contraddetta dalla normativa in vigore ed acclarata dalle recenti pronunce giurisprudenziali.

## **II) VIOLAZIONE DELL'ART. 136 DEL TRATTATO DI AMSTERDAM**

L'art. 136 del Trattato di Amsterdam prevede che *"La Comunità e gli stati membri, tenuti presenti i diritti sociali fondamentali, quali quelli definiti nella Cartasociale europea firmata a*

*Torino il 18 ottobre 1961 e nella Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori del 1989, hanno come **obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro**, che consenta la loro parificazione nel progresso, una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta contro l'emarginazione. A tal fine, la Comunità e gli Stati membri mettono in atto misure che tengono conto della diversità delle prassi nazionali, in particolare nelle relazioni contrattuali, e dalla necessità di mantenere la competitività dell'economia della Comunità. Essi ritengono che una tale evoluzione risulterà sia dal funzionamento del mercato comune che favorirà l'armonizzarsi dei sistemi sociali, sia delle procedure previste dal presente trattato e dal ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative".*

L'esclusione dalle GAE e quindi dal canale di assunzioni previsto per Legge (T.U. in materia scolastica), contrasta con tutta evidenza anche con tale disposizione posto che impedisce il miglioramento delle condizioni professionali e di vita dei ricorrenti che vivono da anni in una condizione di precariato che non potrà mai evolvere.

Il Decreto impugnato infatti, nel negare l'accesso alle GAE non consente ai ricorrenti di poter anche solo aspirare al ruolo e quindi di migliorare la propria condizione lavorativa e di vita con la stabilità che solo il contratto a tempo indeterminato concede ma al quale è possibile aspirare solo entrando nelle GAE.

### **III) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 36, 36, 51, 97 DELLA COSTITUZIONE**

Il decreto n. 495/2016 contrasta altresì con gli artt. 3, 35, 36, 51 e 97 della Costituzione.

L'art. 97 della Costituzione, oltre a prevedere il principio di buon andamento, stabilisce che agli impieghi pubblici si accede mediante pubblico concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

In virtù di tale disposizione l'accesso all'impiego per i docenti pubblici avviene per il tramite di due canali, entrambi previsti dagli artt. 399 e 401 del T.U. in materia scolastica.

Il 50% dei posti disponibili viene assegnato dai concorsi per titoli ed esami, mentre il restante 50% avviene attingendo dalle citate GAE.

Il sistema vigente è pertanto pienamente rispettoso dell'art. 97 della Costituzione che consente la possibilità di accedere al P.I. non solo mediante concorso, ma anche nei diversi modi stabiliti dalla legge. Tant'è che il Miur, nonostante vada affermando che le assunzioni a tempo indeterminato possano avvenire solo tramite concorso, fin dalla nascita delle Graduatorie permanenti, divenute poi GAE, ha sempre assunto a tempo indeterminato i docenti ivi inseriti in virtù del solo titolo di abilitazione.

Inoltre, l'art. 51 e 3 della Costituzione prevedono che tutti i cittadini *"possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti*

*dalla legge”.*

Pertanto, tutti gli odierni ricorrenti che sono per legge in possesso di idoneo titolo di abilitazione all’insegnamento hanno il diritto, costituzionalmente garantito, di poter accedere al P.I. alle stesse condizioni cui possono accedere i docenti che si trovano nelle stesse condizioni di fatto e di diritto.

In altre parole, il mancato accesso alle predette Graduatorie determina la illegittima chiusura di uno dei due canali di accesso al P.I. previsto dal T.U. in materia scolastica secondo cui il 50% dei posti disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato avviene attingendo proprio dalle GAE.

Se a quanto detto aggiungiamo il fatto che l’altro canale di assunzioni costituito dalla partecipazione ai concorsi è in pratica congelato dal Miur che li ha banditi solo nel 1999 e nel 2012, (violando anche la Legge n. 463/1978 che prevedeva l’obbligo di bandire i concorsi ogni tre anni), la possibilità concreta di accedere al ruolo da parte dei ricorrenti è nulla con conseguente condanna ad una condizione di precariato perenne.

Da ciò si comprende bene che il mancato inserimento nelle GAE causa anche la violazione degli artt. 35 e 36 delle Costituzione che tutelano il “*diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni*” e il diritto “*ad una retribuzione sufficiente ad assicurare a sé alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa*”.

#### **IV VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 605, DELLA LEGGE N. 296/2006, DEGLI ARTT. 399 E 401 DEL DLG. N. 297/1994, DEGLI ARTT. 3, 51, 97 DELLA COSTITUZIONE**

Con l’art. 1, comma 605, della Finanziaria 2007 le Graduatorie Permanenti, introdotte nel 1999, venivano trasformate in Graduatorie ad Esaurimento. La trasformazione è stata interpretata come una chiusura delle graduatorie stesse che in realtà sono state più volte riaperte a nuovi inserimenti.

Già la Finanziaria del 2007 faceva espressamente “*salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione (...)*”.

Così come con il DDG del 16.03.2007, il D.M. n. 27/2007 e il DM n. 42/2009 sono stati disposti nuovi inserimenti in GAE.

Ciò è anche comprensibile ove solo si consideri che la *ratio* delle Finanziaria 2007 era quella “*di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente (...)*”.

Ma vi è di più.

Quanto detto vale anche con riguardo ai docenti che insegnano nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Si tratta pertanto di un principio di carattere generale.

Con la Legge n. 169/2008 (art. 5 *bis*) il Legislatore faceva salvi gli inserimenti nelle GAE dei docenti che, all'atto della pretesa chiusura delle GP, si stavano abilitando frequentando l'ultimo corso SSIS (Scuola di Specializzazione all'insegnamento nella Scuola Secondaria) di formazione ed abilitazione.

In virtù, quindi, della normativa sopra richiamata sono stati concessi, anche dopo la pretesa chiusura, nuovi inserimenti.

Quanto detto dimostra che l'inserimento in GAE è consentito anche a tutti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione frequentando **corsi attivati dopo** la chiusura delle GAE, tanto più deve essere consentito a coloro che erano già in possesso di un'abilitazione conseguita prima delle pretese chiusure come gli odierni ricorrenti.

Per contro il Miur, in modo del tutto irragionevole, discriminatorio e contrario al principio di buon andamento, riconosce il valore abilitante del Diploma Magistrale solo ai fini dell'inserimento in Seconda fascia di Circolo e di Istituto e non per l'inserimento nella Terza Fascia delle GAE.

La chiusura dunque delle Graduatorie è da ritenersi illegittima in quanto contrastante con la *ratio* delle Legge stessa, con i provvedimenti Legislativi e con i decreti del Miur che ne hanno consentito più volte l'integrazione con nuovi inserimenti.

Alla luce di quanto sopra appare evidente che il decreto impugnato, al pari del DM 235/2014 e 325/2015, già annullati, sia illegittimo per violazione di legge in quanto contrasta non solo con i principi e le norme comunitarie, ma anche con i principi di uguaglianza, parità di trattamento, buon andamento, della P.A. di cui agli artt. 3, 51, 97, nonché il diritto di accesso al P.I. e al lavoro. Contrasta inoltre con le Leggi che riconoscono il valore abilitante del Diploma Magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002, con la *ratio* stessa della Fin 2007 di porre rimedio al fenomeno del precariato storico e con la Legge n. 124/1999 che pone a base del sistema di reclutamento dei docenti il criterio del merito.

Appare inoltre evidente che il Decreto impugnato sia viziato da eccesso di potere a causa del comportamento illogico e discriminatorio del Miur che disciplina in modo differente situazioni giuridiche identiche sotto il profilo sostanziale e di fatto.

\*\*\*

Per fugare ogni dubbio in ordine ad eventuali eccezioni di controparte si rileva fin da ora che nessuna decadenza può essere attribuita ai ricorrenti per la mancata impugnazione dei vari decreti ministeriali di aggiornamento delle Graduatorie.

Al riguardo è appena il caso di rilevare che dal 1999 al 2007 le Graduatorie erano aggiornabili annualmente con nuovi inserimenti e che pertanto i ricorrenti avrebbero potuto presentare domanda ogni anno non essendo precluso ai medesimi di stabilire il momento in cui preferivano,

per questioni anche personali, chiedere l'inserimento nelle Graduatorie stesse.

Inoltre, aspetto forse dirimente, i ricorrenti non hanno mai avuto contezza in ordine al proprio diritto di essere inseriti nelle G.P. proprio perché hanno sempre fatto legittimo affidamento sulla correttezza e validità dei decreti ministeriali che invece non consentivano di presentare la relativa domanda ai possessori di Diploma Magistrale.

Ciò significa, con tutta evidenza, che non può essere imputato ai ricorrenti alcuna decadenza per aver rispettato e ritenuto validi tali provvedimenti la cui illegittimità è stata accertata solo a seguito dei recentissimi ricorsi.

Non si può pretendere l'impugnazione dei precedenti decreti da parte dei ricorrenti quando gli stessi ritenevano, in buona fede, che fossero validi e rispondenti all'ordinamento giuridico.

Per contro ci si è accorti delle gravi violazioni di legge solo a seguito del parere del CDS n. 3813/2013, del DPR 25.03.2014 che ha riconosciuto il valore abilitante del Diploma Magistrale e consentito l'inserimento nella seconda Fascia di Circolo e di Istituto e, da ultimo, della sentenza del CDS n. 1973/2014 che ha chiarito il diritto anche all'inserimento nella Terza Fascia delle GAE.

E' da questo momento in poi che i vari docenti hanno agito per farsi riconoscere un diritto invero nascosto e negato per anni dal Miur.

Quanto detto è anche utile per poter contrastare una eventuale eccezione di prescrizione del diritto. Considerato che il diritto è stato accertato solo nel 2014 in virtù della declaratoria di illegittimità del comportamento e degli atti del Miur, è da quel momento che decorre il termine di prescrizione.

In ogni caso, qualora non si volesse accedere a tale ricostruzione, non va dubbio che l'eventuale termine di prescrizione deve farsi decorrere al più tardi dal 2007, anno in cui, con la chiusura delle Graduatorie, si è avuto la lesione del diritto dei ricorrenti all'inserimento.

E' da tale anno infatti che ai ricorrenti è stata negata la possibilità di accedere alle Graduatorie.

### **ISTANZA CAUTELARE**

Per le ragioni sopra esposte si ritiene che sussistano tutti i motivi di diritto e di fatto per disporre la sospensione del Decreto impugnato e l'immissione immediata in GAE di tutti i ricorrenti.

Il *fumus boni iuris* infatti è sorretto dalle motivazioni riportate in ricorso.

Il *periculum in mora*, oltre che sussistere *in re ipsa*, è ravvisabile nel fatto che restare fuori dalla GAE significa non poter partecipare ad alcun piano di assunzione né alla possibilità di essere chiamati per le supplenze annuali e al fine delle lezioni, anche in considerazione del fatto che gli stessi ricorrenti si vedranno superati, sia per le assunzioni sia per le supplenze, dai docenti che seppur privi di esperienza professionale, sono stati inseriti nelle GAE in virtù di provvedimenti favorevoli.



La compressione del diritto al lavoro dei ricorrenti è dunque palese come altrettanto chiare sono le conseguenze negative che le stesse possono determinare sulle condizioni di vita e familiari degli stessi che, occorre ricordarlo, vivono da anni una ingiusta condizione di precariato.

### **ISTANZA DI RISARCIMENTO DANNI**

In via subordinata a tutte le domande in ricorso si chiede il risarcimento di tutti i danni subiti dai ricorrenti a causa del comportamento del Miur che con i propri decreti ha illegittimamente negato l'accesso alle Graduatorie.

Si chiede pertanto che in via equitativa il Miur venga condannato al pagamento in favore di ciascun ricorrente della somma maggiore o minore o che si riterrà di giustizia di € 10.000,00 (diecimila) per ogni anno di ammissione dalle Graduatorie che è stato perso.

### **ISTANZA EX ART. 41 C.P.A. PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

Si fa istanza fin d'ora di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nei confronti dei docenti inseriti nelle GAE di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani quali possibili controinteressati all'inserimento degli odierni ricorrenti in quanto potrebbero dai medesimi essere scavalcati.

Con la Legge n. 107/2015 si è infatti prevista la possibilità, per i docenti inseriti a pieno titolo nelle Graduatorie ad esaurimento, di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani.

Al riguardo, considerato l'immenso numero dei destinatari, è stata più volte autorizzata, anche da Codesto Ecc.mo TAR Lazio, quando è investito da azioni giudiziarie collettive, in alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso sul sito internet.

Si chiede pertanto di essere autorizzati alla notificazione del ricorso nei confronti di tutti i docenti attualmente inseriti nelle GAE definitive di tutti i 101 Ambiti Territoriali italiani, quali potenziali controinteressati alla domanda, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso sul sito web istituzionale del MIUR, dell'avviso contenente l'Autorità giudiziaria, il numero di Registro Generale del ricorso e di ogni ulteriore informazione ritenuta necessaria.

\*\*\*

Alla luce delle superiori considerazioni non è chi non veda la sussistenza del diritto dei ricorrenti ad accedere in GAE e partecipare alle assunzioni in ruolo.

E' infatti acclarato che 1) La Costituzione garantisce e tutela il diritto di accesso al P.I. a tutti i cittadini a condizioni di eguaglianza; 2) La Fin. 2007 ha consentito ai docenti che frequentavano il corso abilitante di inserirsi nelle GAE; 3) La Legge 169/2008 ha consentito ai docenti abilitati di inserirsi anche dopo la loro pretesa chiusura; 4) i ricorrenti si trovano nelle stesse condizioni sostanziali e di fatto dei docenti che per contro sono stati inseriti e che oggi vengono assunti in

ruolo.

I ricorrenti hanno pertanto diritto di essere inseriti in particolare nella TERZA fascia delle GAE riservata ai docenti che hanno, come gli odierni ricorrenti, l'abilitazione all'insegnamento.

\*\*\*

Tutto ciò premesso e considerato, i ricorrenti come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,

**chiedono**

che Codesto Ecc.mo Tribunale, previo accoglimento dell'istanza cautelare, Voglia annullare, il D.M. n. 495 del 22.06.2016 nella parte in cui non consente ai ricorrenti di inserirsi nelle GAE nonché di ogni ulteriore atto collegato, dipendente e/o comunque connesso agli stessi anche non conosciuto e per l'effetto ordinare l'inserimento dei ricorrenti nella TERZA Fascia delle GAE in base al punteggio a ciascuno spettante in virtù dei titoli posseduti e dei servizi prestati.

In ogni caso con vittoria di spese, diritti e competenze del giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

Gli Avv.ti Robert Sanna e Andrea Viglino dichiarano di voler ricevere tutte le comunicazioni riguardanti il procedimento de quo ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: avvrobertpietrosanna@puntopec.it; andrea.viglino@pec.it o ai fax 1786020257 - 0784.1781106.

Ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 115/02, si dichiara che il C.U. versato è di € 325,00.

Si produce:

1-115) copie titoli e/o autocertificazioni;

116-230) copie istanze/diffide di inserimento in GAE;

231) copia DM. n. 495/2016.

*Salvis iuribus.*

Oristano, lì 12.08.2016

Avv. Robert Sanna

Avv. Andrea Viglino